



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- V I S T I il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- V I S T A la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato;
- V I S T A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 recante il regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il Codice delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS), ex decreto n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
- VISTO il proprio decreto che ha determinato in n. 20 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato da coprire mediante concorso interno;
- CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame.

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di venti posti di commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Dei suddetti venti posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:

- uno è riservato, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il posto riservato non coperto per mancanza di vincitore è conferito, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

Può partecipare al concorso il personale della Polizia di Stato che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave nei tre anni precedenti;
- b) avere riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono" nei tre anni precedenti;
- c) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione ;
- d) titolo di studio: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono valide le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico:

- 1) laurea magistrale conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2014:
 - classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
 - classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
 - classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56);
 - classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
 - classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

- 2) oppure, laurea specialistica conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea di seguito indicate:
 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
 - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
- 3) oppure, diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui ai punti 1) e 2) dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. Al riguardo, il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo il vecchio ordinamento che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ad una successiva richiesta dell'Amministrazione dovrà fornire il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio;
- 4) sono fatti salvi, ai sensi del suindicato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi devono essere mantenuti sino alla data di nomina.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

E', inoltre, escluso dal concorso il personale sospeso cautelatamente dal servizio, anche durante la procedura concorsuale, come previsto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto.

Per il personale della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è altresì richiesta un'anzianità di almeno tre anni di servizio alla data del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - che può essere adottato in qualsiasi momento.

ART. 3

Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti nell'arco dell'intera procedura concorsuale saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali - per le finalità di gestione del concorso medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali.

ART. 4

Domande di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito <https://concorsips.interno.it/>, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi d'accesso, il giorno della prima prova d'esame, per la successiva sottoscrizione.

Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul citato sito, venisse comunicata l'indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno compilare la domanda, come da fac-simile che verrà pubblicato, in tale occasione, sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, ed anche sul sito visibile dalla rete internet <https://dv.poliziadistato.it>.

Gli Uffici o Reparti di appartenenza provvederanno alla ricezione delle stesse per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.

Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato cartaceo che verranno inviate nonostante la fruibilità del servizio online non saranno accolte e verranno considerate irricevibili.

Nelle domande di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a "buono";
- f) di non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. In caso contrario dovranno indicare le condanne, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato;
- g) - il diploma di laurea magistrale o specialistica con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del codice della classe di laurea di appartenenza;
- ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente articolo 2, lettera e), punto 3, la classe di laurea specialistica o magistrale alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

- quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall'Ateneo che lo ha conferito e da presentare su richiesta dell'Amministrazione;
- il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero sarà successivamente invitato a documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- h) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame, di cui al successivo articolo 6 del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

ART. 5

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli dei commissari, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, nonché da due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un funzionario dell'Amministrazione dell'Interno collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.

Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

ART. 6

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

- diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica.

L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

ART. 7

Prove scritte

Nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno del **29 aprile 2016** verrà data comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove scritte.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Durante le prove scritte d'esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari, ricetrasmittitori e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

Ai candidati è consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.

La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

ART. 8

Prova orale

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati interrogati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo.

ART. 9

Accertamenti attitudinali

I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, all'accertamento dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, per la parte non effettuata all'atto dell'ingresso in carriera. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione può effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 11 -

I candidati verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneità.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 10

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, le prove orali o gli accertamenti attitudinali, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

ART. 12

Titoli valutabili

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) *titoli di cultura, fino a punti 5:*

1. diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;
2. diploma di specializzazione universitaria;
3. abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 12 -

b) *titoli di servizio, fino a punti 25:*

1. rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
2. incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 2;
3. titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati: fino a punti 2;
4. lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione: fino a punti 2;
5. speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
6. anzianità di effettivo servizio: fino a punti 5.

La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice, nell'ambito delle suddette categorie, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla Commissione esaminatrice del concorso copia dello stato matricolare e delle domande di partecipazione dei candidati corredate da un foglio notizie redatto dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

Il predetto foglio notizie conterrà ogni indicazione utile afferente il concorso, nonché l'elenco dei titoli; ove questi ultimi non siano già stati acquisiti dall'Amministrazione, i candidati potranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva che ne attesti il possesso.

La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i Componenti e dal Segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 13 -

Le somme dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione esaminatrice.

ART. 13

Graduatoria di merito

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del punteggio attribuito ai titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

Effettuata la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

ART. 14

Pubblicazione graduatoria e dichiarazione vincitori

Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 15

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione, della durata di due anni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.

Durante il periodo di frequenza al corso, i vincitori del concorso sono posti in aspettativa speciale, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 14 -

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso anzidetto, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e restituiti al ruolo di provenienza.

I frequentatori del corso, al termine dello stesso, sono assegnati ai servizi di istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province di provenienza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

L'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

Il candidato dichiarato vincitore del posto riservato di cui al precedente articolo 1, secondo comma, verrà assegnato come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad un ufficio della provincia di Bolzano o che comunque abbia competenza su detta provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma, 14 marzo 2016

F.to Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa